

Tutela del whistleblower

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito, per quel che concerne il presente paragrafo, anche solo il “Decreto”) ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con determina n. 6 del 19.07.2023 la Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell’Organismo di Vigilanza, ha quindi provveduto ad aggiornare la presente sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, già dedicata appunto all’istituto del c.d. *Whistleblowing*.

Segue: finalità e presupposti

In conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto la finalità è quella di dare protezione alle persone che segnalano “*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*”.

L’art. 2, comma 1, del Decreto, precisa in particolare che per “violazioni” si intendono tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, o violazioni dei Modelli 231;
- illeciti commessi in violazione della normativa europea indicata nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023 e delle disposizioni nazionali attuative di tale normativa;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati al punto precedente.

Segue: legittimazione e contenuto

Alle segnalazioni sono legittimati:

- i dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di mero fatto) della Società;
- i lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere per la Società.

Le informazioni contenute nella segnalazione devono essere circostanziate, con riguardo:

- a tempi e luoghi di accadimento dei fatti oggetto di segnalazione;
- alla descrizione delle modalità dei fatti;
- all’identità o identificabilità del soggetto/soggetti cui i fatti sono attribuibili.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Segue: modalità di segnalazione

Le diverse modalità con cui i soggetti legittimati possono rendere informazioni circa le violazioni sopra indicate, fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, sono tre ovvero:

- **segnalazione interna;**
- **segnalazione esterna;**
- **la divulgazione pubblica.**

Chi intende effettuare una segnalazione, dovrà utilizzare prioritariamente i canali interni, ovvero quelli messi a disposizione dalla Società, essendo residuale la possibilità di ricorrere a segnalazioni esterne ed alla divulgazione pubblica, come meglio si dirà di seguito.

Segue: la segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al RPCT.

Il RPCT, nel gestire le segnalazioni, coinvolge l'O.d.V. per quanto di competenza qualora le informazioni riguardino condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I canali messi a disposizione dalla Società per le segnalazioni sono i seguenti:

- a) piattaforma informatica accessibile dal link:**
<https://farmaciecomunaliempoli.whistleblowing.it>

La piattaforma consente al RPCT di dialogare con il segnalante anche in modo anonimo, attraverso l'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, associato al segnalante. Resta comunque possibile al RPCT accedere ai dati identificativi del segnalante laddove ciò sia necessario al fine di gestire la segnalazione.

b) audizione personale riservata

Attraverso i canali di contatto del RPCT pubblicati sul sito aziendale, può essere chiesto un incontro diretto con il RPCT, del quale verrà steso verbale che la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione.

Entro trenta giorni dall'approvazione del presente aggiornamento verrà data informativa sui canali di segnalazione interna alla RSU-Organizzazioni Sindacali di categoria.

Il procedimento contempla le seguenti fasi:

✓ **Ricevimento della segnalazione**

La piattaforma informatica restituisce al segnalante, in modo automatico, l'avviso di ricevimento della segnalazione.

In caso di richiesta di incontro diretto, il RPCT, entro sette giorni, fornisce avviso di ricevimento al segnalante e fissa la data dell'audizione riservata, entro i successivi sette giorni lavorativi.

✓ **Esame preliminare**

L'esame preliminare è svolto dal RPCT entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dall'incontro diretto.

In questa fase il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per la segnalazione e procede all'archiviazione in caso di: *i*) improcedibilità della stessa, perché mancano i requisiti richiesti dalla legge; *ii*) manifesta infondatezza.

✓ **Istruttoria**

In questa fase il RPCT, escluso che la segnalazione sia improcedibile o manifestamente infondata, raccoglie gli elementi necessari a verificare la fondatezza della segnalazione, richiedendo eventualmente integrazioni al segnalante ed accedendo ove necessario ad atti e/o documenti aziendali detenuti da altri uffici, avendo sempre cura che non siano

compromesse l'identità del segnalante, del segnalato ed in generale il contenuto della segnalazione.

✓ **Conclusion**

Se all'esito dell'istruttoria sono ravvisati elementi di fondatezza della segnalazione il RPCT si rivolge agli organi aziendali preposti e/o agli Enti/Autorità esterne secondo le rispettive attribuzioni.

Se all'esito dell'istruttoria non risultano elementi sufficienti a ritenere fondata la segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione, con provvedimento motivato.

Il RPCT dà riscontro al segnalante in merito all'esito del procedimento entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o - in mancanza - entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di richiesta di incontro diretto il riscontro è dato entro tre mesi dalla data dell'audizione.

Segue: canali di segnalazione esterna

Il ricorso alla segnalazione esterna verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base a quanto previsto nell'art. 6 del D.Lgs. n. 24 del 2023 è consentito **solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni**:

- il canale obbligatorio di segnalazione interna non è attivo o comunque non è conforme ai requisiti dettati dall'art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o detta segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida ANAC in materia, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, sono consultabili sul sito istituzionale dell'ANAC.

Le modalità di segnalazione sono le seguenti:

- c) piattaforma informatica accessibile cliccando sul link reperibile alla pagina dedicata del sito dell'Autorità: **<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>**
- d) **servizio telefonico con operatore**;
- e) su richiesta motivata della persona segnalante, **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

Segue: la divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** (ad esempio tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficia della protezione prevista dal Decreto **solo se**, al momento della divulgazione pubblica, **ricorre una delle seguenti condizioni**:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in

ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Segue: tutela

I mezzi di tutela a favore del segnalante sono estesi:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.